

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 6 n. 3 UE nella parte in cui statuisce il principio della tutela del legittimo affidamento quale diritto fondamentale risultante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
 - Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha violato l'affidamento dei cittadini nella possibilità di scegliere come lingua 2 una qualsiasi delle lingue dell'Unione, come costantemente avvenuto fino al 2007 e come autorevolmente ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-566/10 P.
5. Quinto motivo, vertente sullo sviamento di potere e sulla violazione delle norme sostanziali inerenti alla natura e finalità dei bandi di concorso, in particolare, degli artt. 1 *quinquies* nn. 1 e 6, 28 lett. f), 27 n. 2, 34 n. 3 e 45 n. 1 dello Statuto dei funzionari, nonché sulla violazione del principio di proporzionalità.
 - Si fa valere a questo riguardo che, restringendo preventivamente e in modo generalizzato a tre le lingue eleggibili come lingua 2, la Commissione ha di fatto anticipato alla fase del bando e dei requisiti di ammissione la verifica delle competenze linguistiche dei candidati, che dovrebbe effettuarsi invece nell'ambito del concorso. In tal modo, le conoscenze linguistiche divengono determinanti rispetto alle conoscenze professionali.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 18 e 24 n. 4 TFUE; 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 2 regolamento 1/58; e 1 *quinquies* nn. 1 e 6 Statuto dei funzionari.
 - Si fa valere a questo riguardo che, prevedendo che le domande di partecipazione debbano obbligatoriamente essere inviate in inglese, francese o tedesco, e che nella medesima lingua l'Epsò invii ai candidati le comunicazioni inerenti allo svolgimento del concorso, si è violato il diritto dei cittadini europei ad interloquire nella propria lingua con le istituzioni, e si è introdotta una ulteriore discriminazione a danno di chi non ha una conoscenza approfondita di quelle tre lingue.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 1 e 6 regolamento 1/58; 1 *quinquies* nn. 1 e 6, e 28 lett. f) dello Statuto dei funzionari, 1 n. 1 lett. f) dell'allegato III dello Statuto dei funzionari; e 296 n. 2 TFUE (difetto di motivazione), nonché sulla violazione del principio di proporzionalità e sul travisamento dei fatti.
 - Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha motivato la restrizione alle tre lingue con l'esigenza che i nuovi assunti siano subito in grado di comunicare all'interno delle istituzioni. Questa motivazione travisa i fatti perché non risulta che le tre lingue in questione siano le più usate per la comunicazione tra gruppi linguistici diversi all'interno delle istituzioni; ed è sproporzionata rispetto alla restrizione di un diritto fondamentale come quello a non subire discriminazioni linguistiche, quando esistono sistemi meno restrittivi per assicurare una spedita comunicazione interna alle istituzioni.

Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — International Management Group/Commissione

(Causa T-29/15)

(2015/C 081/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: International Management Group (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Burgstaller e C. Farrell, Solicitors, e E. Wright, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'allegato modificato della decisione di esecuzione della Commissione del 7 novembre 2013 relativa al programma di azione annuale 2013 a favore di Myanmar/Burma, da finanziare mediante il bilancio generale dell'Unione europea, adottato il 16 dicembre 2014; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha dimostrato che il ricorrente non ha soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 53 quinquies, paragrafo 1), del regolamento finanziario del 2002 ⁽¹⁾ e all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 2012 ⁽²⁾.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che non ci sono stati cambiamenti nelle norme applicate dal ricorrente sul piano della sua contabilità, audit, controllo interno o sistemi di appalto che potrebbero giustificare la decisione della Commissione di concludere che al ricorrente non possono più essere affidati compiti di esecuzione del bilancio.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di rispettare i principi di buona amministrazione e di sana gestione finanziaria.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è venuta meno agli obblighi connessi al principio di trasparenza.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha fornito al ricorrente mezzi risarcitori.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che l'adozione delle misure controverse costituisce una violazione del diritto del ricorrente al legittimo affidamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, quale modificato (GU L 248, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298, pag. 1).

Ordinanza del Tribunale del 12 gennaio 2015 — Lussemburgo/Commissione

(Causa T-258/14) ⁽¹⁾

(2015/C 081/37)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 223 del 14.7.2014.